



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

<b>Dott. Vincenzo Di Pedè</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Alessandro Paone</b>	<b>Giudice Delegato</b>
<b>Dott. Giuliana Gaudiano</b>	<b>Giudice</b>

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso presentato in data 09.12.2020 da Grisolia Bonifacio, inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della F.lli Ruscelli s.a.s. di Ruscelli Angelo & C., nonché del socio accomandatario Ruscelli Angelo (proc. n. 53/2020 R.G.Pref.);
- letto il ricorso presentato in data 02.02.2021 dalla F.lli Ruscelli s.a.s. di Ruscelli Angelo & C. con il quale la società debitrice ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione (proc. n. 2/2021 R.G.N.C.P., cui la proc. n. 53/2020 R.G.Pref. è stata riunita con provvedimento del 05.02.2021, depositato in data 09.02.2021);
- letti gli atti e i documenti presenti nei fascicoli relativi alle procedure riunite innanzi indicate, nonché i verbali di udienza;
- sentito il Giudice Delegato;
- rilevato che con provvedimento del 02.03.2021, depositato in data 03.03.2021 e comunicato in data 04.03.2021, è stato assegnato alla ricorrente termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;



- rilevato che con provvedimento del 06.04.2021, depositato in data 07.04.2021 e comunicato in pari data, in accoglimento dell'istanza depositata dalla ricorrente in data 31.03.2021, è stata concessa a quest'ultima proroga di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;
- rilevato che in data 28.06.2021 la ricorrente ha tempestivamente depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;
- rilevato che la ricorrente ha optato, ai sensi dell'art. 182 L.F., per la cessione dei propri beni, il cui valore di presunto realizzo è quantificato complessivamente in € 527.878,00 (di cui € 68,00 quale somma presente in cassa, € 67.960,00 quale valore del presunto realizzo delle scorte di magazzino, € 411.850,00 quale valore del presunto realizzo dei beni immobili e € 48.000,00 quale valore del presunto realizzo delle attrezzature e dei macchinari);
- rilevato che il piano prevede: a) il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione, pari complessivamente a € 65.869,00 (di cui € 27.500,00 quali presumibili spese di procedura, € 25.869,00 quali spese legali, € 9.500,00 quali spese per incarico ad advisor; € 3.000,00 quali spese per incarico al professionista attestatore); b) il soddisfacimento integrale del credito ipotecario vantato da Grisolia Bonifacio, pari a € 38.651,29; c) il soddisfacimento parziale, nella misura dell'85,66%, dei crediti assistiti da privilegio generale, pari complessivamente a € 322.450,47 (di cui € 184.901,02 quale credito vantato da Agenzia delle Entrate, € 4.072,62 quale credito vantato dall'INAIL, € 45.348,85 quale credito vantato dall'INPS, € 16.066,98 quale credito vantato dal dipendente Pisticchi Vincenzo, € 14.500,00 quale credito vantato da Leone Antonio e € 57.561,00 quale credito vantato dal Comune di Villapiana); d) il soddisfacimento, nella misura del 20%, dei crediti chirografari, pari complessivamente a € 504.590,65, importo così determinato per effetto della rinuncia, da parte dei soci, del credito per anticipazioni (pari a € 346.384,84) e del ridimensionamento del credito vantato da Banca Sviluppo sulla



base di contratto di mutuo del 21.05.2009 (pari a € 416.125,50 alla luce delle argomentazioni sviluppate nella perizia di parte allegata al piano); e) la previsione di un fondo spese imprevedute di € 22.450,00; f) il riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo entro due o tre anni dall'omologa del concordato preventivo;

- rilevato che con provvedimento del 14.07.2021, depositato in data 20.07.2021 e comunicato in pari data, il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 15.09.2021 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di cui all'art. 162, co. 2 L.F. e della conseguente dichiarazione di fallimento, invitando il Commissario a depositare, almeno sette giorni prima della data di udienza, relazione in ordine ai profili di inammissibilità segnalati in parte motiva e ad eventuali ulteriori profili di inammissibilità riscontrati dal Commissario medesimo e a verificare, in particolare, la natura, chirografaria ovvero ipotecaria, del credito vantato da Banca Sviluppo;

- rilevato che, a fondamento di tale provvedimento, il Tribunale ha osservato che: a) il valore complessivo degli immobili indicato nella proposta (€ 823.700,00), corrispondente a quello individuato dal perito di parte in data 18.09.2019, appare inattendibile, tenuto conto, per un verso, del minor valore di tali beni iscritto in bilancio (€ 248.436,00), nonché, per altro verso, della circostanza che la perizia allegata alla proposta, peraltro risalente a circa due anni fa, non espone in modo specifico né i criteri di stima adoperati né le fonti delle informazioni utilizzate per la stima; b) la riduzione dell'ammontare del credito vantato da Banca Sviluppo, già Banca dei Due Mari di Calabria, sulla base del mutuo fondiario del 21.05.2009 non persuade, non condividendosi i criteri di calcolo esplicitati nella perizia di parte, peraltro mancante degli allegati ivi richiamati; c) il credito in questione, sebbene riveniente, come detto, da mutuo fondiario, è trattato alla stregua di un normale credito chirografario, cui è assicurato un soddisfacimento non integrale e, precisamente, nella misura del 20%; d) i crediti privilegiati, pari complessivamente a € 322.450,00, non sono soddisfatti integralmente, ma in una percentuale dell'85,66 %; e) l'attestazione ex art. 161, co. 3 L.F. è meramente apparente, riproducendo acriticamente il contenuto della proposta;



- rilevato che in data 15.07.2021 il Commissario ha depositato il contratto di mutuo fondiario del 21.05.2009, mai prodotto prima dalla ricorrente, da cui si desume che l'ipoteca in favore dell'istituto di credito è stata concessa dai terzi Ruscelli Pietro e Ruscelli Umberto, ragion per cui il credito vantato dall'istituto di credito è stato correttamente qualificato nel piano quale credito chirografario;

- rilevato che in data 06.09.2021 il Commissario ha depositato relazione in ordine ai presunti profili di inammissibilità ravvisati dal Tribunale nel provvedimento del 14.07.2021;

- rilevato che all'udienza del 15.09.2021 il difensore della società ricorrente ha contestato i rilievi mossi dal Tribunale nel provvedimento del 14.07.2021 chiedendo termine per il deposito di memoria scritta, depositato ulteriore documentazione (originale dell'accordo allegato al verbale di conciliazione della mediazione civile prot. 343/20, sentenza civile del Tribunale di Castrovillari n. 919/2020, 2 verbali di ricezione di querela presentata per iscritto del 30.07.2016, verbale di ricezione di denuncia orale del 20.02.2018, verbale di ricezione di querela presentata per iscritto del 18.10.2019) e dichiarato testualmente quanto segue: *“la società intende modificare la proposta inoltrata ad il piano attestato alla luce delle nuove disposizioni normative entrate in vigore dichiarando di voler realizzare un concordato in continuità lavorativa con la eventuale cessione dei beni asset immobiliari indicati nel piano attestato depositato, facendo presente che comunque la natura della continuità lavorativa era già stata chiarita nel piano attestato anche se solo ai fini della liquidazione societaria e pertanto chiede al Tribunale un termine per poter eventualmente procedere nella modifica del piano in tal senso. In via gradata la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 23 D.L. 118/21 – art. 167 L.F.”*;

- rilevato che alla predetta udienza il difensore del creditore Grisolia Bonifacio ha osservato che l'importo di € 27.500,00, indicato nel piano quali spese in prededuzione, non trova alcuna giustificazione, mentre il Commissario ha rilevato come l'attestazione non denoti alcuna verifica in concreto dei contenuti del piano,



evidenziando l'opportunità di procedere ad una stima aggiornata degli immobili della società a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e di verificare se i terzi datori di ipoteca indicati nel contratto di mutuo siano ancora in vita e se i loro beni siano stati aggrediti in via esecutiva;

- rilevato che il Tribunale ha quindi riservato la decisione, assegnando alla società ricorrente termine di giorni quindici per il deposito di memoria scritta e di documenti;

- rilevato che nel termine assegnatole la società ricorrente ha depositato memoria in cui ha reiterato la richiesta avanzata nel corso dell'udienza del 15.09.2021 e preso posizione sui rilievi di cui alle lett. a), b) e c) del provvedimento del Tribunale del 14.07.2021, nulla osservando, invece, con riferimento ai rilievi di cui alle lett. d) ed e) del provvedimento in questione;

- rilevato, in particolare, che nella memoria di cui trattasi la società ricorrente ha sostenuto: 1) con riferimento al rilievo di cui alla lett. a) del provvedimento del 14.07.2021, che la differenza tra il valore degli immobili indicato in perizia e quello indicato invece in bilancio è principalmente dovuta al fatto che tale ultimo valore tiene conto dell'ammortamento pluriennale dei beni; 2) con riferimento al rilievo di cui alla lett. b) del provvedimento del 14.07.2021, che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 919/2020, ha parzialmente accolto le doglianze sollevate da essa ricorrente nei confronti dell'operato dell'istituto di credito; 3) con riferimento al rilievo di cui alla lett. c) del provvedimento del 14.07.2021, che il credito riveniente dal mutuo del 21.05.2009 non ha natura ipotecaria nei confronti della società, sui cui beni non risulta iscritta ipoteca a favore dell'istituto di credito, che, invece, è garantito da ipoteca su beni di terzi;

- rilevato, quanto alla richiesta, avanzata dalla ricorrente all'udienza del 15.09.2021, di concessione di un termine per modificare la proposta, che, ai sensi dell'art. 162, co. 1 L.F., il Tribunale può concedere tale termine all'impresa debitrice solo per la produzione di nuovi documenti e per apportare integrazioni;

- ritenuto, quindi, che, alla luce della disposizione citata, non sia consentita la modifica della proposta e del piano, tanto più laddove, come nel caso di specie, la



proposta e il piano che la ricorrente intende presentare avrebbero un contenuto quasi totalmente diverso da quelli già depositati, stante il prospettato passaggio da un concordato liquidatorio a un concordato in continuità aziendale con contestuale cessione di beni;

- ritenuto, in ogni caso, che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 11882 del 18.06.2020), l'assegnazione del termine di cui sopra sia meramente facoltativa, posto che l'art. 162, co. 1 L.F. attribuisce al giudice un potere meramente discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità;

- ritenuto che alla concessione del termine in questione osti, oltre al dato normativo innanzi segnalato, anche la circostanza che, come desumibile dalla visura camerale in atti, l'impresa debitrice è in stato di liquidazione dal 22.04.2016, il che rende evidentemente e logicamente non concepibile la prospettata continuità aziendale;

- rilevato, quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata dalla ricorrente all'udienza del 15.09.2021, di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 118/2021, che tale disposizione prevede che *“sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019 (co. 1); l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (co. 2)”*;

- ritenuto che la fattispecie che ci occupa sia totalmente diversa dalle ipotesi contemplate dalla norma in oggetto;

- rilevato, infatti, che la previsione di cui al co. 1, come peraltro confermato dalla rubrica dell'articolo, fa riferimento, per un verso, ai ricorsi per la risoluzione del



concordato preventivo, nonché, per altro verso, ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento di imprese che hanno presentato domanda di concordato preventivo omologata successivamente al 01.01.2019, mentre, nel caso di specie, il ricorso di fallimento riguarda un'impresa che ha semplicemente presentato, dopo la notifica del ricorso di fallimento, una domanda di concordato preventivo non ancora omologata;

- rilevato, invece, che la previsione di cui al co. 2, per quanto qui di interesse, inibisce all'imprenditore che ha presentato domanda di concordato preventivo, anche con riserva, di avanzare istanza ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.L. cit., vale a dire di chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriale competente la nomina di un esperto indipendente che favorisca il risanamento dell'impresa;

- ritenuto, pertanto, che pure l'istanza avanzata in via subordinata dalla ricorrente non sia suscettibile di accoglimento;

- ritenuto, quanto ai rilievi sollevati dal Tribunale con il provvedimento del 14.07.2021, che solo la problematica afferente alla natura chirografaria o ipotecaria del credito riveniente dal mutuo ipotecario del 21.05.2009 possa considerarsi risolta;

- rilevato, infatti, che il commissario giudiziale, in data 15.07.2021, su impulso del Tribunale, ha depositato il contratto di mutuo in questione, mai prodotto prima dalla ricorrente, così consentendo di verificare che, in effetti, l'ipoteca non risulta iscritta sui beni della società, bensì su beni di proprietà di terzi;

- ritenuto, tuttavia, che nessuno degli ulteriori profili di criticità ravvisati nel provvedimento in oggetto possa ritenersi superato;

- ritenuto, anzi, che tali rilievi abbiano addirittura assunto maggiore consistenza proprio alla luce della condotta processuale assunta dalla ricorrente (che nulla ha osservato in merito ai profili di criticità di cui alle lett. d) ed e) del provvedimento del Tribunale del 14.07.2021) e dei documenti prodotti in udienza dalla ricorrente medesima (che, come si vedrà meglio infra, lungi dal rappresentare elementi a sostegno delle tesi sostenute dall'impresa debitrice, avvalorano, piuttosto, i dubbi manifestati dal Tribunale alle lett. a) e b) del predetto provvedimento);



- rilevato, in primo luogo, quanto al profilo afferente alla relazione ex art. 161, co. 3 L.F., che, ai sensi della disposizione citata, il professionista designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito, *“nel concordato preventivo, con specifico riguardo all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell’attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, tale giudizio comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano effettivamente reali. Al fine di effettuare l’attestazione della veridicità dei dati di cui all’articolo 161, comma 3, L.F., il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell’azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e “concretamente esigibili”, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con “criterio di prudenza” ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il*



*debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate” (in tal senso, tra le numerose pronunce sul punto, Tribunale Benevento, 23 aprile 2013, che richiama anche Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012 e Tribunale Mantova, 28 maggio 2012);*

- rilevato, quanto al piano proposto dal debitore, che, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito, *“l’attestatore deve verificare che sia concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che si propone e alla specifica situazione concreta. È, infatti, noto che l’aspetto della fattibilità del piano è collegato al contenuto della proposta e alle modalità individuate dal debitore stesso di superamento della crisi di impresa. È evidente, allora, che diverse sono le condizioni di fattibilità a seconda che il piano sia liquidatorio o di ristrutturazione e contempra o meno la prosecuzione dell’attività d’impresa. In ogni caso l’attestatore dovrà dar conto dei criteri seguiti per l’espressione del giudizio ed esplicitare il percorso logico seguito nell’esame della fattibilità. È altresì evidente che detto percorso deve essere tanto più analitico quanto maggiore è la complessità del piano e numerose sono le variabili cui è collegato. Tenuto conto della funzione che egli deve assolvere (assicurare ai creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve essere di “possibilità” o di “probabilità” – posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori – ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline*



*economiche finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua esecuzione. Anche in questo caso, l'attestatore dovrà attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della soluzione proposta"* (in tal senso, Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012);

- ritenuto che l'attestazione ex art. 161, co. 3 L.F. allegata alla proposta e al piano di cui trattasi non sia per nulla conforme ai consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati;

- rilevato, nello specifico, che, dalla lettura della relazione in questione, si desume inequivocabilmente: I) che il professionista ha semplicemente esaminato la documentazione fornitagli dalla ricorrente e verificato se i dati inseriti nella proposta e nel piano fossero ad essa corrispondenti, omettendo, tuttavia, di accertare che i dati in questione fossero effettivamente reali; II) che, infatti, il professionista non ha compiuto alcun accertamento circa la reale consistenza del patrimonio dell'impresa e, in particolare, ha omesso di verificare personalmente l'esistenza dei beni materiali indicati nella proposta e nel piano e di individuarne il relativo valore, anche attraverso il conferimento di incarichi a esperti del settore, limitandosi a recepire acriticamente la stima delle giacenze di magazzino (allegato n. 15 della proposta e del piano), delle attrezzature e dei macchinari (allegato n. 9 della proposta e del piano) effettuata dal liquidatore della società e la stima dei beni immobili (allegato n. 10 della proposta e del piano) effettuata, peraltro circa due anni prima, da perito di parte; III) che, ancora, quanto alle passività, l'attestatore si è limitato a verificare se i debiti esposti nella proposta e nel piano fossero quelli risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2020 e dal prospetto analitico dei creditori redatto dal liquidatore (allegato n. 6 della proposta e del piano), omettendo di consultare altri documenti aziendali e di assumere direttamente informazioni presso clienti, banche e fornitori; IV) che, inoltre, sempre con riferimento alle passività, il professionista, in violazione dei criteri di prudenza che devono informarne l'operato, ha acriticamente avallato il



ridimensionamento, rispetto a quanto invece risultante in bilancio, del credito riveniente dal mutuo ipotecario del 21.05.2009; V) che, infine, il professionista non ha dato conto dei criteri seguiti per l'espressione del positivo giudizio di fattibilità né ha esplicitato il percorso logico che ha condotto a tale giudizio, ma ha apoditticamente affermato che *“il piano concordatario è attendibile e veritiero, nonché idoneo al soddisfacimento economico di tutti i creditori nella misura indicata nella domanda di concordato preventivo”*; VI) che, da ultimo, il professionista ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa fallimentare, senza indagare minimamente quale sia la consistenza del patrimonio del socio accomandatario, che, come è noto, fallisce automaticamente in caso di fallimento della società;

- rilevato, poi, quanto al profilo riguardante il trattamento riservato ai creditori privilegiati, che, ai sensi dell'art. 160, co. 2 L.F., *“la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)”*;

- rilevato che, nel caso di specie, i crediti privilegiati ammontano a 322.450,00 e ne è previsto il soddisfacimento in misura parziale (precisamente in una percentuale dell'85,66%) e ciò sebbene i beni sui quali tali crediti avrebbero privilegio, anche eventualmente in via sussidiaria, presentano, stando alla prospettazione della ricorrente, un valore ben superiore;

- rilevato, in ogni caso, che difetta, nella fattispecie che ci occupa, una relazione giurata in merito al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, ragion per cui i crediti privilegiati dovrebbero essere soddisfatti tutti integralmente;



- ritenuta, pertanto, l'inammissibilità, *in parte qua*, della proposta di concordato, recante un trattamento dei crediti privilegiati non conforme alla previsione di cui all'art. 160, co. 2 L.F.;
- rilevato, ancora, con specifico riferimento al profilo concernente il valore (pari a € 823.700,00) dei beni immobili della società individuato nella perizia di parte allegata alla proposta e al piano, che la stima, peraltro risalente a circa due anni fa, risulta di per sé stessa inattendibile, non essendo ivi esplicitati né i criteri né le fonti di informazione adoperati per la stima;
- rilevato che la stima in oggetto appare viepiù inattendibile se solo si considera il minor valore di tali beni iscritto in bilancio (€ 248.436,00), con la precisazione che, risultando la società in stato di liquidazione, tale valore, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria depositata in data 30.09.2021, non risente dell'ammortamento, ma rappresenta il valore di realizzo per stralcio dei beni medesimi;
- rilevato, peraltro, che i rilievi critici mossi dal Tribunale circa il valore degli immobili indicati nella proposta e nel piano hanno trovato conferma proprio nella documentazione che la ricorrente ha prodotto all'udienza del 15.09.2021 e, in particolare, nell'accordo allegato al verbale di conciliazione della mediazione civile prot. n. 343/20 del 17.12.2020;
- rilevato, infatti, che nell'accordo di cui trattasi l'immobile di proprietà della società ricorrente, diversamente da quanto emerge dalla perizia di parte, è descritto come un *"fabbricato degradato, in parte non ultimato, necessitante di urgenti interventi ed opere edilizie ai fini del mantenimento dei requisiti urbanistici"* e il prezzo concordato per la sua cessione è pari a € 210.000,00, notevolmente più basso di quello indicato nella proposta e nel piano e assimilabile, piuttosto, a quello indicato in bilancio;
- ritenuto che le criticità afferenti al valore dell'immobile non possano superarsi neppure disponendo consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi, come è noto, di mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati



dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (in tal caso all'inerzia dell'attestatore, che avrebbe dovuto procedere personalmente alla stima dell'immobile, ovvero, in caso di dubbio, richiedere apposita stima a soggetto specializzato);

- rilevato, inoltre, quanto alla problematica inerente all'entità del credito riveniente dal mutuo ipotecario del 21.05.2009, che la riduzione di tale credito proposta dalla ricorrente è stata operata sulla base di perizia di parte mancante degli allegati ivi richiamati (neppure prodotti all'esito dell'udienza del 15.09.2021);

- ritenuto, comunque, che i principi affermati nell'ambito di tale perizia non siano condivisibili, così come pure sostenuto nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 919/2020, prodotta dalla ricorrente all'udienza del 15.09.2021, che, in sede di opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., ha dichiarato l'inefficacia del precetto limitatamente all'importo di € 6.339,64, disattendendo tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente medesima, ad eccezione di quella relativa alla violazione del divieto di anatocismo per effetto del calcolo degli interessi moratori su ogni importo dovuto e non pagato alla scadenza e, quindi, anche sulla quota interessi delle rate scadute;

- rilevato, infatti, che nella pronuncia in oggetto il Tribunale ha condivisibilmente osservato: I) che va esclusa la nullità del mutuo perché finalizzato al consolidamento delle passività pregresse, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario”* (Cass. civ. Sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282); II) quanto alla prospettata applicazione di interessi usurari in relazione al conto corrente n. 300673, per la cui estinzione sarebbe stato concesso il mutuo in



esame, che l'opponente aveva ommesso di depositare il relativo contratto (peraltro neppure prodotto in questa sede), così impedendo di fatto il vaglio di validità delle clausole censurate; III) che va esclusa l'usura sia in relazione agli interessi corrispettivi sia in relazione a quelli moratori, i relativi tassi (rispettivamente del 5,659% e del 8,659%) risultando inferiori a quella soglia pro tempore vigenti (rispettivamente del 6,870% e del 10,02%); IV) che, come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in giudizio, il TAEG applicato è addirittura inferiore a quello pattuito; V) che la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'interesse applicato è infondata, in contratto risultando indicati sia la misura dell'interesse (tasso iniziale del 5,25%, soggetto a variazioni, con tasso di mora fissato mediante maggiorazione del 3% e specificazione anche delle ulteriori commissioni) sia il tipo di ammortamento (alla francese) pattuiti;

- ritenuto, in definitiva, che, alla luce delle argomentazioni che precedono, non sia ammissibile il ridimensionamento del credito proposto dalla società ricorrente, la quale, al più, avrebbe potuto detrarre dall'importo del credito in questione indicato in bilancio quello afferente agli interessi di mora (pari, come detto, a € 6.339,64), calcolati in violazione del divieto di anatocismo;

- ritenuto, quindi, che le superiori considerazioni non possano che condurre alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e alla conseguente dichiarazione di fallimento della società proponente e del socio illimitatamente responsabile della stessa;

- ritenuta, a tal proposito, la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede sociale è posta in Villapiana, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;

- ritenuta la legittimazione ad agire di Grisolia Bonifacio, il cui credito, pari a € 38.651,29, deriva decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 128/2015 del 26.05.2015, confermato con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 40/2019 del 14.01.2019;



- ritenuta la ricorrenza dei presupposti di assoggettabilità a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., così come chiaramente desumibili dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come desumibile dalla medesima domanda di concordato preventivo, è ampiamente superiore ad € 30.000,00;
- rilevato, quanto alla prova dello stato di insolvenza, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.05.2013);
- rilevato che, come si evince dal piano concordatario, gli elementi attivi del patrimonio sociale non sono sicuramente sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento dell'intera massa creditoria e ciò anche se si prendono in considerazione i valori (superiori rispetto a quelli reali, quanto all'attivo, e inferiori rispetto a quelli reali, quanto al passivo) ivi indicati;
- ritenuto, quindi, che risulti comprovato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice;
- rilevato che la società debitrice riveste la qualità di imprenditore commerciale (svolge, infatti, come da oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti, tra l'altro, attività di estrazione e lavorazione marmi e di commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale da costruzione), ed è pertanto soggetta a fallimento;

**P.Q.M.**

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 160, 161 e 162 L.F.;



## **DICHIARA L'INAMMISSIBILITA'**

della proposta di concordato preventivo presentata dalla F.lli Ruscelli s.a.s. di Ruscelli Angelo & C. e, per l'effetto,

## **DICHIARA IL FALLIMENTO**

della **F.lli Ruscelli s.a.s. di Ruscelli Angelo & C.**, con sede in Villapiana (CS), frazione Scalo, contrada Imbreci snc, n. R.E.A. CS-48969, C.F. e P. IVA 00121880785, in persona del liquidatore Ruscelli Angelo, nato a Roma (RM) il 19.05.1963 e residente in Trebisacce (CS), via Giacomo Leopardi n. 11, C.F. RSCNGL63E19H501J, nonché del **socio accomandatario Ruscelli Angelo**, nato a Roma (RM) il 19.05.1963 e residente in Trebisacce (CS), via Giacomo Leopardi n. 11, C.F. RSCNGL63E19H501J;

## **DELEGA**

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone;**

## **NOMINA**

**curatore il dott. Francesco Spaccarotella**, con studio in Cosenza, via G. De Rada n. 97, tel. 0984463656, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F. Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **14.02.2022, ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 L.F. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **14.02.2022, ore 11:00** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità



ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 13.10.2021

**Il Giudice Delegato**  
**dott. Alessandro Paone**

**Il Presidente**  
**dott. Vincenzo Di Pede**

